



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n.349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n.377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente la nuova localizzazione del progetto di impianto di produzione sali di cromo, da realizzarsi in Comune di Crotona località Passovecchio presentata da Stoppani Crotona S.p.A. con sede in Corso Magenta, 85-20123 Milano, in data 3 luglio 1997;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Società Stoppani Crotona S.p.A. in data 15 ottobre 1997, 13 gennaio 1998, 27 gennaio 1998 e 12 febbraio 1998;

VISTO il parere formulato in data 9 luglio 1998 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da Stoppani Crotona S.p.A.

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che:

- l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Stoppani Crotona S.p.A. il 3 luglio 1997 è stata motivata, dalla stessa Stoppani, con la necessità di rilocalizzare il progetto di impianto sul quale in data 21 ottobre 1995 il Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni Culturali aveva già espresso giudizio positivo con prescrizioni (DEC/VIA/2264);
- la necessità è emersa con evidenza a seguito dell'alluvione dell'ottobre 1996, che aveva causato l'allagamento dell'area dell'ex stabilimento ENICHEM AGRICOLTURA e cioè del sito precedentemente scelto per la realizzazione dell'impianto per la produzione di sali di cromo;

Handwritten signature and initials.

- il giudizio positivo del 21 ottobre 95 conteneva numerose prescrizioni che, in sintesi, riguardano:
 - 1) procedure interne per controlli analitici e procedure concernenti la sicurezza, la qualificazione e la formazione del personale;
 - 2) valori limite per le concentrazioni d'inquinanti nelle emissioni in atmosfera;
 - 3) campionamenti ed analisi chimiche per il controllo delle emissioni;
 - 4) smaltimento delle "terre esauste";
 - 5) trattamento delle acque reflue di processo e delle acque meteoriche;
 - 6) bonifica e messa in sicurezza della parte dell'area di stabilimento contaminanti da attività pregresse;
 - 7) programmi di monitoraggio ambientale;
 - 8) perimetrazione arborea;

in aggiunta alle sopraindicate prescrizioni, il giudizio conteneva raccomandazioni ai soggetti pubblici competenti, sottolineando in particolare la necessità di assicurare assidui controlli pubblici e di varare un programma generale di risanamento ambientale dell'intera zona industriale;

osservato che:

- riguardo al regime vincolistico, con la nota n. ST/406/1254/98 del 16 gennaio 1998 (Servizio VIA prot. 692/VIA/A.O.13.F. del 22 gennaio 1998) l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera, constatando che la zona prescelta non rientra entro i limiti previsti dalla legge 431/1985, nè risulta ricadente in area vincolata ex lege 1497/39, mentre dal punto di vista urbanistico risulta quale zona di nuova espansione industriale e non presenta caratteristiche tali da inibire l'insediamento previsto;
- riguardo ai rischi naturali, poiché la documentazione fornita dal Proponente non fornisce una adeguata caratterizzazione del sito Passovecchio sotto il profilo dei rischi naturali, nel corso dell'istruttoria si è acquisito:
 - il parere della Regione Calabria - Assessorato Lavori Pubblici Settore 33 : Ufficio del Genio Civile, espresso con la nota n. 13208 del 31.10.97 (prot. Servizio VIA 10192/VIA/A.O.13G del 3 novembre 1997), corredato da corografie e dallo Studio idrologico per la stima della piena di progetto nel bacino dell'Esaro di Crotona, redatto nel mese di aprile 97 dal Prof. P. Verrace e dall'Ing. R. Niccoli;
 - la nota n. 620 del gennaio 98 (prot. Servizio VIA n. 1376/VIA/A.O.13F del 10 febbraio 98) con la quale lo stesso Ufficio del Genio Civile comunica che il progetto preliminare per la messa in sicurezza del bacino dell'Esaro e del Torrente Passovecchio non è stato ancora approvato dall'organo tecnico competente;
 - la nota n. OP/54.83 del 11 novembre 1997 (prot. Servizio VIA n. 11266/VIA del 27 novembre) del Prof. Ing. Pasquale Versace, riguardante l'evento alluvionale dell'ottobre 96;
 - la nota n. 110 del 3 marzo 1998 (prot. Servizio VIA n. 2514/VIA/A.O.113.F) con la quale il Direttore dell'Ufficio Idrografico e Mareografico di Catanzaro comunica che per i bacini dei Torrenti Passovecchio e Ponticelli non esistono serie storiche di misure pluviometriche e idrometriche, nè studi idrologici già realizzati;

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.



Il Ministro dell'Ambiente

valutato che:

riguardo allo stato dell'ambiente, ad oltre due anni di distanza dall'espressione del giudizio di compatibilità, ancora non sono disponibili i dati necessari per una significativa caratterizzazione del reale stato di qualità delle varie componenti ambientali; mancano sia dati ufficiali sistematici, sia dati rappresentativi ed aggiornati rilevati con apposite campagne da parte del Proponente.

Al riguardo si ritiene opportuno rilevare che tra le soprarichiamate prescrizioni contenute nel giudizio positivo del 21 ottobre '95 ve ne era una che prevedeva espressamente l'obbligo, a carico del Proponente, di effettuare prima dell'esercizio dell'impianto un programma di monitoraggio "punto zero" per identificare lo stato di qualità; monitoraggio ad oggi non ancora effettuato.

Tale rilevante carenza conoscitiva riguarda peraltro un contesto territoriale (Nucleo d'industrializzazione e aree circostanti, compreso l'abitato di Crotona), che alla luce delle informazioni complessivamente acquisite nel corso dei lavori istruttori appare presentare significativi punti di degrado e di rischio per varie componenti ambientali.

Una situazione che, probabilmente, sarà ulteriormente peggiorata a seguito dei fenomeni di esondazione ed alluvione dell'ottobre '96.

In tale quadro generale, occorre rilevare che la individuazione di un nuovo sito (località Passovecchio) distante 4-5 km dalla foce dell'Esaro e dall'abitato di Crotona, rappresenta un miglioramento, sia sotto il profilo dell'inquinamento atmosferico sia per i rischi di inondazioni ed allagamenti;

riguardo ai rischi naturali dal complesso della documentazione acquisita emerge complessivamente la seguente situazione:

- il sito Passovecchio appare topograficamente soggetto ad allagamenti per effetto delle precipitazioni piovose che cadono su di esso direttamente o affluiscono dalle aree limitrofe;
- il rischio di inondazione da parte delle acque del Passovecchio, pur presente, non è stato ancora adeguatamente valutato con specifiche analisi idrologiche e idrauliche;
- la falda freatica, di notevole importanza, è prossima alla superficie ed affiora in occasione degli eventi pluviometrici di maggiore intensità;
- data la vicinanza del mare, i fenomeni di esondazione in particolari condizioni meteo-marine possono essere esaltati anche dagli ostacoli ai deflussi determinati sulle foci dei corsi d'acqua da azione di moto ondoso e vento;
- il sito ricade in zona con classificazione sismica S=9;

nel complesso, quindi, sotto il profilo dei rischi naturali il sito Passovecchio allo stato attuale non appare idoneo ad insediamenti industriali di particolare complessità e con processi implicanti l'uso e la produzione di sostanze di elevata pericolosità, e pertanto richiede l'attuazione di interventi di tipo strutturale volti a contenere eventi eccezionali e incidentali;

riguardo allo stato di qualità dell'ambiente, per tutta l'area del Nucleo di Industrializzazione di Crotona e per le zone adiacenti non sono disponibili dati ufficiali sistematici sullo stato di qualità dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee, dei suoli.

Gli scarsi dati disponibili testimoniano, comunque, la presenza nella più vasta area crotonese, all'interno della quale è inserito il Nucleo, di diffuse situazioni di degrado delle varie componenti ambientali; la sostanziale carenza di idonei impianti di depurazione degli scarichi idrici e di smaltimento dei rifiuti rappresenta allo stato attuale un fattore fortemente negativo;

riguardo agli impatti ambientali potenziati del progetto Stoppani Crotona s.r.l., per quanto riguarda gli scarichi idrici la documentazione progettuale prevede il rispetto della tabella A della legge 319/76.

La stima dei contributi all'inquinamento atmosferico, effettuati con l'ausilio di modelli verificati dall'ANPA, mostra valori molto contenuti, comunque sempre ampiamente inferiori ai valori di qualità dell'aria stabiliti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, manca l'individuazione degli impianti, esterni allo stabilimento, per lo smaltimento finale.

Per quanto attiene la prevenzione di incidenti e malfunzionamenti, in data 16 dicembre 1997 il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi per la Regione Calabria ha formulato il Nulla Osta (prot. Servizio VIA 1496/VIA/A.O.13.F del 12 febbraio 98) alla realizzazione degli impianti, ai sensi della legge 19 maggio 1998, n. 137; il Nulla Osta subordina la realizzazione dell'opera all'attuazione di numerose prescrizioni che comportano modifiche ed integrazioni degli impianti di progetto e sistemi di monitoraggio;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, ha espresso parere positivo in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta subordinatamente al rispetto delle condizioni e prescrizioni integralmente riportate nel presente provvedimento;

VISTO che:

con nota del 27.3.1998 dell'Assessore all'ambiente (sette 36) della Regione Calabria è pervenuta in data 20.4.1998 una "Relazione ai sensi dell'art.6 comma 4 della legge 8.7.1986 n. 349" del Nucleo VIA il quale in conclusione "*facendo proprie tutte le osservazioni evidenziate, ritiene di non potere esprimere un parere complessivo per l'opera di che trattasi se non si perviene ad un documento progettuale che prospetti in modo esaustivo tutte le componenti ambientali e le loro interrelazioni con il nuovo contesto*", e rileva inoltre problemi procedurali in ordine alla pubblicizzazione dell'avvio della nuova procedura di VIA;

CONSIDERATO che:


il Servizio VIA del Ministero dell'ambiente non ha riscontrato elementi per non ritenere procedibile la nuova proposta localizzativa e che nel corso dell'istruttoria sono state ritenute sufficienti le informazioni acquisite;

PRESO ATTO che:

il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi per la Regione Calabria in data 16 dicembre 1997 ha espresso il Nulla Osta di fattibilità (DPR 175/88 e legge 137/97) alla realizzazione dell'impianto Stoppani; il Nulla Osta è corredato da numerose prescrizioni comportanti modifiche ed integrazioni agli impianti ed ai sistemi di monitoraggio di progetto;

VISTO che:

l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e Paesaggistici con la nota del 16 gennaio 1998, prot. ST/406/1254/98 (Servizio VIA prot. 692/VIA/A.O.13.F del 22.11.98), ha espresso parere favorevole per gli aspetti paesaggistici, facendo comunque salve le disposizioni della legge 1089/1939 in caso di rinvenimenti archeologici fortuiti;

new




Al Ministro dell'Ambiente

VISTO inoltre che:

- l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici - Settore 33 - Ufficio del Genio Civile, su richiesta del Servizio VIA del 23.9.97 (prot. 8627/VIA/A.O.3.1), ha trasmesso corografia quotata riguardante il sito Passovecchio e copia dello studio idrologico sul bacino dell'Esaro redatto dal Prof. Versace e dall'Ing. Niccoli; con tale nota l'Ufficio comunica, tra l'altro, che nell'ottobre 1996 il Torrente Passovecchio è straripato allagando i terreni a monte della SS 106 e quelli in prossimità della foce, ed interessando solo marginalmente il lotto sul quale è prevista la realizzazione dell'impianto Stoppani;
- il Servizio VIA ha richiesto all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente una verifica dei modelli usati negli studi di impatto per la stima della diffusione in atmosfera e della ricaduta al suolo degli inquinanti provenienti dai camini dell'impianto in progetto; con la nota n. 8929 del 9 ottobre 1997 (prot. 9773/VIA/A.O.13.f) l'ANPA ha comunicato le proprie valutazioni sui modelli e sulle modalità di applicazione adottati nello Studio, nonché sulle stime di impatto conseguenti; sottolineando tra l'altro la criticità della situazione attuale, amplificata dall'assenza totale di misure di qualità dell'aria;

PRESO ATTO che:

- sono pervenute le seguenti istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata:
 - terza Commissione Permanente del Comune di Crotona (prot. 7390/VIA/A.O.13.i dell'11.8.97);
 - movimento Federativo Democratico - Calabria (prot. 7394/VIA/A.O.13.i dell'11.8.97);
 - federazione dei Verdi - Calabria (prot. 7466/VIA/A.O.13.i dell'13.8.97);
 - legambiente Circolo Ibis Crotona (prot. 7613/VIA/A.O.13.F);
 - gruppo Politico dei Verdi di Crotona (prot. 7610/VIA/A.O.13.F del 20.8.97);
 - singoli cittadini (prot. 7558/VIA/A.O.13.F del 20.8.97);
 - gruppo di cittadini (prot. 7609/VIA/A.O.13.F del 20.8.97);
 - singoli cittadini (prot. 7393/VIA/A.O.13.i dell'11.8.97; 7502/VIA/A.O.13.i del 13.8.97; 7501/VIA/A.O.13.i del 13.8.97);
 - Comitato Promotore Referendum Stoppani (prot. 7391/VIA/A.O.13.i dell'11.8.97);
- nel complesso, nelle indicate osservazioni vengono poste in evidenza numerose carenze della documentazione di Studio d'impatto che correda il progetto Stoppani, in particolare per quanto riguarda:
 - l'inquinamento dell'aria;
 - lo smaltimento dei rifiuti;
 - le condizioni ambientali e igienico sanitarie all'interno dell'impianto;
 - il trattamento delle acque;
 - il contesto ambientale esterno nel quale il nuovo impianto andrebbe ad inserirsi;
 - gli impatti sull'economia turistica ed agricola dell'area;
 - l'inadeguatezza idrogeologica del sito ecc;
- di tali osservazioni si è tenuto conto nel corso dell'istruttoria e per la formulazione del parere della Commissione e delle relative condizioni e prescrizioni;

- in data 20 ottobre 1997 si è svolto un Referendum consultivo nella Città di Crotona, sul quesito "Siete favorevoli all'insediamento di un'industria di Sali di Cromo, denominata Stoppani, nel

HRV
ARJ

territorio del Comune di Crotona?"; il Regolamento comunale prevede un quorum del 50% + 1 cittadino, compresi sedicenni ed extracomunitari, perché il Referendum sia valido; ha partecipato alla votazione il 31% degli aventi diritto, l'89% dei quali ha votato NO (prot. 10463/VIA/A.O.13.F);

VISTA:

la nota del 30.6.1998 pervenuta in data 16.7.1998 dalla Provincia di Crotona, con cui si trasmettono i dati relativi alla qualità dell'aria in Crotona, città, nel periodo gennaio-giugno 1998, rilevati dalla rete di monitoraggio attivata a fine dicembre 1997;

RITENUTO:

di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

E S P R I M E

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale concernente la nuova localizzazione del progetto impianto produzione sali di cromo presentato dalla Stoppani Crotona S.p.A. da realizzarsi in Comune di Crotona località Passovecchio, a condizione che:

si ottemperi alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Condizioni

1.1. L'autorizzazione finale alla realizzazione dello stabilimento dovrà essere preceduta dalla effettuazione, da parte delle competenti autorità, di studi idrogeologici e idraulici specifici per i bacini dei torrenti Passovecchio e Ponticelli che consentano una stima cautelativa dei rischi di allagamento del sito Passovecchio e, quindi, la verifica dell'adeguatezza degli interventi pubblici infrastrutturali di prevenzione e di contenimento, in riferimento ad eventi estremi (precipitazioni di forte intensità e durata) ed ad fenomeni di piena nei bacini Esaro, Passovecchio e Ponticelli con periodo di ritorno di almeno 200 anni.

In particolare i predetti studi dovranno essere basati sulla elaborazione delle serie storiche significative dei dati raccolti nelle stazioni di misura prossime ai bacini dei torrenti Passovecchio e Ponticelli, con lo scopo di calcolare l'entità degli eventi di piena possibili nell'area di intervento.

1.2. L'autorizzazione finale alla realizzazione dello stabilimento Stoppani in progetto, dovrà altresì essere subordinata alla individuazione degli impianti (esistenti o da realizzare) ai quali dovranno essere conferiti per almeno 10 anni i rifiuti dello stabilimento medesimo (in particolare "terre esauste") per lo smaltimento finale.

1.3. L'autorizzazione finale alla realizzazione dello stabilimento Stoppani in progetto, dovrà inoltre essere subordinata alla definizione da parte delle autorità competenti di programmi operativi di monitoraggio della qualità dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee, dei suoli anche attraverso l'individuazione di bioindicatori, nonché dello stato di salute degli esposti e della popolazione, nelle aree del Nucleo di industrializzazione ed in quelle esterne che possano essere interessate dalle attività che si svolgono nel Nucleo stesso. Detti programmi dovranno essere resi operativi prima dell'entrata in esercizio dello stabilimento e dovranno consentire la verifica degli effetti degli



Il Ministro dell'Ambiente

interventi già intrapresi, nonché dovranno costituire la base conoscitiva per la eventuale predisposizione di un piano di risanamento ambientale per l'intera area industriale.

2. Prescrizioni per gli impianti

- Nel caso siano rispettate le condizioni di cui al punto 1 gli impianti di progetto dovranno essere realizzati conformemente alle prescrizioni stabilite nel Nulla Osta del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi per la Regione Calabria del 16 dicembre 1997. Le quote di sicurezza per i piani di appoggio degli impianti, dei serbatoi, delle condotte, delle aree di stoccaggio ecc. del progettato stabilimento dovranno essere definite sulla base delle risultanze degli studi e delle verifiche di cui al punto 1.1.
- Le caratteristiche dei sistemi di monitoraggio delle emissioni in aria e degli scarichi idrici dovranno essere definite dalle autorità competenti per i controlli.
- La verifica sismica dei manufatti e degli impianti dovrà tener conto della risposta sismica locale dei terreni in condizioni di saturazione idrica nonché dei possibili fenomeni di liquefazione.

3. Prescrizioni di esercizio

3.1. Fatte salve eventuali e motivate prescrizioni più restrittive imposte dalle autorità competenti ai controlli, le concentrazioni di sostanze inquinanti nei fumi dei camini dell'impianto in progetto non dovranno superare, in tutte le condizioni di esercizio con esclusione dei periodi di attivazione e messa a regime, i limiti della seguente tabella:

TABELLA A: STOPPANI - LIMITI PRESCRITTI DELLE CONCENTRAZIONI DI SOSTANZE INQUINANTI NEI FUMI IN mg/Nm ³					
camino	portata fumi (Nm ³ /h)	Cr (VI)	Cr _{totale}	PST	SO ₂
C1 ^(a)	50000	<0,1	<5	<25	<10
C2 ^(b)	142000	<0,1	<0,5	<12	<1
C3 ^(c)	8000	<0,1	<5	<5	<50
C4 ^(d)	23000	<0,1	<0,5	<25	<5
C5 ^(e)	14000	<0,1	<0,5	<25	<15
C8 ^(f)	3000	<0,1	<0,5	<15	<50

- (a) Impianto macinazione cromite.
- (b) Forni ossidazione cromite, sistema preriscaldamento miscela, lisciviazione, filtri ed essiccamento terre.
- (c) Preparazione e dosaggio delle miscele.
- (d) Impianto di depurazione monocromato, acidificazione ed impianto del solfato di sodio.
- (e) Impianto dell'ossido di cromo ed impianto dell'acido cromico.
- (f) Impianto trattamento terre.

Detti valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di effluente non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e di esercizio e si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose.

3.2. L'avvio dello stabilimento (compresi il ricevimento e lo stoccaggio di minerali, prodotti energetici, sostanze di processo ecc) non potrà avvenire prima che:

- siano realizzate e collaudate le opere pubbliche di prevenzione e contenimento delle esondazioni e degli allagamenti in genere;
- siano operanti sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee che prevedano un uso integrato di misure sperimentali e modelli interpretativi.

3.3. Allo scopo di promuovere costanti miglioramenti nell'efficienza ambientale dell'impianto, nella consapevolezza e formazione dei lavoratori, e nella comunicazione di informazioni al pubblico, tenuto conto del contesto territoriale e produttivo in cui l'impianto stesso è inserito, dovrà essere realizzato almeno un ciclo completo di gestione e audit ambientale attenendosi come riferimento alle indicazioni contenute nel Regolamento CEE n. 93/1836 (EMAS : "Environmental Management and Audit Scheme"), attivato in Italia con la legge n. 70 del 25.01.94 e Decreto Ministeriale n. 413 del 02.08.95. In particolare il relativo rapporto ambientale da trasmettere al Ministero dell'ambiente dovrà dimostrare il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente decreto.

DISPONE

- il progetto dello stabilimento, così come adeguato alle predette prescrizioni dovrà essere trasmesso ai fini delle verifiche di ottemperanza dal proponente al Ministero dell'ambiente prima del rilascio dell'autorizzazione finale alla realizzazione dello stabilimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Stoppani Crotone S.p.A., al Presidente del Comitato di Coordinamento per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Consorzio Industriale di Crotone, alla Provincia di Crotone, al Ministero della protezione civile, alla Regione Calabria, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li - 8 OTT. 1998

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE



**IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI**

